

Manovra d'estate: tutte le novità in materia di lavoro e previdenza

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

Il Governo ha anticipato la manovra economica con l'emanazione di un decreto legge che accompagnerà la Finanziaria 2009. Molte sono le novità in materia di lavoro e previdenza

Sul supplemento ordinario n. 152 alla *G.U.* n. 147 del 25 giugno 2008, è stato pubblicato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la Semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». Con il predetto provvedimento il Governo ha anticipato notevolmente i tempi della manovra economica. Il decreto legge n. 112 rappresenta il collegato alla Finanziaria 2009.

Molte sono le novità in materia di lavoro e previdenza contenute nel decreto e sono finalizzate alla semplificazione documentale anche attraverso la soppressione di alcune norme, al ripristino di flessibilità nelle tipologie contrattuali atipiche, al-

l'istituzione di un libro del lavoro unico in sostituzione degli attuali libri obbligatori con una serie di nuove disposizioni in materia di tenuta e conservazione del libro stesso e alle modifiche, anche di carattere sostanziale, alla normativa in materia di tempi di lavoro.

Il decreto legge è entrato in vigore il 25 giugno 2008, ma per l'operatività di alcune disposizioni occorrerà attendere il 1° gennaio 2009 oppure l'emanazione dei previsti decreti attuativi.

Le disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero subire modifiche e integrazioni in sede di conversione in legge ed i tempi a disposizioni del Parlamento sono molto stretti visto che la validità del decreto (60 giorni) si accavallerà con la pausa estiva.

Qui di seguito segnaliamo quali sono le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenuti nel decreto legge in esame (argomenti che verranno poi singolarmente approfonditi nei prossimi numeri di *Guida al Lavoro*).

Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art. 19)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente e non più solo a determinati requisiti come avviene con l'attuale normativa. Verrà quindi data a tutti i soggetti titolari di una pensione diretta la possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) senza perdere il diritto di percepire contemporaneamente la citata pensione

Disposizioni contributive (art. 20)

Viene regolamentato, mediante interpretazione autentica della legge n. 138/1943, che il pagamento diretto della malattia da parte del datore di lavoro determina l'esonero dal pagamento all'ente assistenziale, a sua volta esonerato dal pagare le corrispondenti indennità economiche, della relativa contribuzione (con decorrenza 2009); il contributo per mobilità dello 0,30% deve essere calcolato sull'imponibile contributivo e non più con riferimento all'imponibile per la disoccupazione (con decorrenza 2009); viene introdotto l'obbligo di contribuzione per la disoccupazione anche per i dipendenti di aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e private; viene altresì disposta, con decorrenza 25.6.2008, l'unificazione delle controversie in materia contributiva

Modifiche al contratto a termine (art. 21)

A decorrere dal 25.6.2008 le causali tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo (di cui all'art. 1 del Dlgs n. 368/2001) valgono anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, riducendo fortemente la portata del comma 01 di cui al medesimo articolo, introdotto dalla legge n. 247/2007, con il quale si precisava che il contratto di lavoro subordinato è di regola stipulato a tempo indeterminato; nella successione dei contratti (gestione del limite massimo, per sommaria dei diversi contratti a termine con mansioni equivalenti, di 36 mesi) vengono fatte salve le disposizioni contrattuali che possono regolamentare quindi una diversa durata massima; anche con riferimento alla norma sul diritto di precedenza (contratti non stagionali) vengono fatte salve eventuali diverse regole contrattuali

Modifica al contratto cd. accessorio (art. 22)	Viene ridefinito, con decorrenza 25.6.2008, il campo di applicazione modificando le attività che possono dare vita al contratto accessorio e viene abrogato l'articolo che individuava i possibili soggetti (lavoratori) destinatari. Ciò significa che il contratto, nel rispetto delle relative norme, può essere stipulato da chiunque fosse interessato
Modifica al contratto di apprendistato (art. 23)	Viene stabilito, con decorrenza 25.6.2008: l'eliminazione della durata minima (due anni) del contratto professionalizzante (ferma restando la durata massima di 6 anni); che la formazione può essere individuata aziendalmente; che il contratto di alta formazione può essere attivato anche in assenza di regolamentazione regionale (è sufficiente la convenzione con le università e le altre istituzioni formative) e in tale contratto vengono ricompresi i dottorati di ricerca; l'abrogazione dei seguenti adempimenti: le comunicazioni previste dal Dm 7.10.1999 in materia di tutor; l'obbligo delle comunicazioni periodiche alla famiglia; le comunicazioni entro 10 giorni dell'attribuzione della qualifica e al collocamento; la visita medica preventiva
Istituzione del libro unico del lavoro (art. 39), da attuarsi con Dm, entro 30 giorni	Viene previsto che i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, saranno tenuti ad istituire il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (a progetto e non) e gli associati in partecipazione (con apporto di lavoro). Nel nuovo libro (che sostituisce quindi i libri paga e matricola) si dovranno annotare: nome, cognome, C.F. e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, le retribuzioni in denaro e in natura, i rimborsi spese, le trattative fiscali e contributive, l'Anf e le prestazioni temporanee, gli straordinari e i premi, il calendario delle presenze. Il libro unico deve essere compilato con i predetti dati, per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo. Copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico deve essere consegnata al lavoratore. Viene altresì definito un nuovo regime sanzionatorio
Lavoro a domicilio (art. 39)	Dal 25.6.2008 vengono abrogate una serie di norme che dettavano obblighi di carattere documentale nel lavoro a domicilio
Abrogazioni: tenuta libri paga e matricola e maxisanzione; dimissioni volontarie; registro imprese agricole (art. 39)	Con decorrenza 25.6.2008, sono abrogati i seguenti adempimenti: registro imprese nel settore agricolo; la tenuta dei libri paga e matricola e la relativa maxi sanzione (per effetto dell'introduzione del libro unico del lavoro); le norme sul collocamento dello spettacolo; il modulo delle dimissioni volontarie (è abrogata tutta la legge n. 188/2007 che aveva introdotto l'Mdv); maxisanzione riferita al tesserino di riconoscimento
Contratto intermittente (art. 39)	Ripristinata la regolamentazione contenuta nella Legge Biagi (che era stata abrogata dalla legge n. 247/2008) in materia di contratto a chiamata (intermittente)
Tenuta documenti di lavoro presso i professionisti (art. 40)	Riviste, con decorrenza 25.6.2008, le norme che regolano la tenuta e la conservazione dei libri obbligatori presso il consulente del lavoro o altro professionista abilitato
La comunicazione dei dati del rapporto di lavoro all'assunzione (art. 40)	Con decorrenza 25.6.2008, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di avvenuta assunzione inviata al centro per l'impiego. Il predetto obbligo si intende in ogni caso assolto con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
Libro dei lavoratori mobili (art. 40)	Dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di libro unico del lavoro, l'obbligo della tenuta del libro dei lavoratori mobili è assolto con l'istituzione del libro unico del lavoro
Denuncia telematica dei disabili (art. 40)	Viene previsto l'obbligo di utilizzo della via telematica per la denuncia annuale dei disabili e viene stabilito un esonero dal trasmettere la denuncia se, rispetto all'adempimento precedente, non siano intervenuti cambiamenti
Modifica disciplina stock option (art. 82)	Con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25.6.2008, viene disposta l'eliminazione del beneficio fiscale riservato alle stock option
Modifiche alla normativa dei tempi di lavoro (art. 41)	Vengono disposte, con decorrenza 25.6.2008, una serie di modificazioni alla disciplina in materia di tempi di lavoro (di cui al Dlgs n. 66/2003), in particolare: lavoratore notturno è colui che svolge almeno 3 ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni nell'anno; è considerato lavoro frazionato anche il lavoro in regime di reperibilità; lavoratore mobile è colui che svolge servizi di trasporto passeggeri e merci sia per conto proprio sia per conto terzi; il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 gg; la deroga al riposo settimanale, nel lavoro a turni, vale anche al cambio di turno e non solo al cambio di squadra; le deroghe al riposo giornaliero, pause lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere disposte anche dai contratti di secondo livello in mancanza di regolamentazione nazionale; modificate alcune sanzioni; abrogato l'obbligo di comunicare alla Dpl il superamento delle 48 ore nelle singole settimane e l'esecuzione del lavoro notturno